

145 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - DIgs 14/2019 -Art. 45 (Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 145 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - DIgs 14/2019 -Art. 45 (Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 145 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

---- precedente normativa di riferimento

Art. 45 (Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Documenti collegati:

<u>Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma privo di dichiarazione – Cass. n. 24157/2020</u> Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. - Opponibilità allo stato passivo - Esclusione -

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - comunicazione e pubblicazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 (Rv. 657470 - 01)

Disciplina posteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Efficacia della sentenza - Ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione - Fondamento. In materia fallimentare, nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin

145 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 45 (Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 145 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di



145 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - DIgs 14/2019 -Art. 45 (Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 45 (Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente &

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - vendita - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29459 del 15/11/2018 (Rv. 651459 - 01)</u>

Vendita di bene iscritto nel pubblico registro automobilistico – Opponibilità al fallimento del debitore – Condizioni – Mero deposito della richiesta di trascrizione alla data del fallimento – Insufficienza – Trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento – Necessità – Fondamento

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - vendita - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22419 del 13/09/2018 (Rv. 650474 - 01)

Fallimento - Opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di vendita immobiliare - Presupposto - Prova. L'opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di cessione immobiliare presuppone la trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla dichiarazione di

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - vendita - non eseguita - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018 (Rv. 648784 - 01)</u>

Preliminare di vendita immobiliare - Facoltà di scioglimento del curatore del promittente venditore - Limiti di esercizio - Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. da parte del promissario acquirente - Trascrizione anche della sentenza di accoglimento della domanda - Effetto ostativo -

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1190 del 18/01/

Rivendica ex artt. 93 e 103 l.fall. - Pendenza del giudizio di accertamento delle sottoscrizioni della scrittura privata di vendita - Difetto del presupposto della domanda - Ragioni - Fattispecie. La rivendica fallimentare di beni immobili presuppone che la vendita sia opponibile al fallimento



145 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - DIgs 14/2019 -Art. 45 (Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello